

Statuto della Filarmonica Faideese Faido

I. Disposizioni generali

Art. 1: Costituzione

Con la ragione sociale "Filarmonica Faideese Faido" (in seguito FFF) è costituita una società ai sensi dell'art. 60 e segg. del CCS. La società ha durata illimitata. Essa continua la società costituita nel 1864.

Art. 2: Scopo

La FFF è un ente morale di carattere non politico e non persegue scopi di lucro.

La FFF persegue i seguenti scopi:

1. promuovere e diffondere la musica bandistica;
2. promuovere la formazione musicale in generale;
3. contribuire al decoro del paese.

Art. 3: Affiliazione

La FFF è affiliata alla Federazione Bandistica Ticinese (in seguito febati) di cui è membro veterano.

Art. 4: Sede

La sede giuridica della società è Faido.

La FFF ha la propria sede sociale in uno stabile messo a disposizione dal Comune di Faido.

Art. 5: Finanziamento

La FFF assicura il proprio finanziamento attraverso le seguenti fonti:

1. sovvenzioni comunali;
2. proventi da servizi;
3. donazioni e lasciti;
4. ogni altra remunerazione proveniente dalla sua attività sociale;
5. quote sociali.

Art. 6: Organi

Gli organi della FFF sono:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Direttivo;
3. la Commissione di revisione dei conti.

II. I Soci

Art. 7: Soci attivi

Sono soci attivi:

1. i musicanti che versano la quota sociale annua secondo regolamento e che sono ritenuti idonei dal Direttivo, in accordo con la Commissione Musica e la Scuola di Musica;
2. i membri del Direttivo che versano la quota sociale annua, secondo regolamento;
3. il Vice – Direttore artistico e l'Alfiere, che versano la quota sociale annua secondo regolamento;
4. il Direttore artistico.

Chi, al momento dell'entrata in vigore del presente statuto, ha la qualifica di socio attivo, la conserva.

Art. 8: Soci onorari

Sono soci onorari:

1. i soci attivi che hanno svolto, anche non ininterrottamente, venticinque anni di servizio;
2. le persone che si sono rese benemerite della FFF, alle quali è conferita tale qualifica dall'Assemblea dei soci.

Chi, al momento dell'entrata in vigore del presente statuto, ha la qualifica di socio onorario, la conserva.

Art. 9: Soci sostenitori

Sono soci sostenitori tutti coloro che versano un contributo minimo secondo regolamento.

Art. 10: Quote sociali

Le quote sociali annue, e la loro scadenza, sono stabilite da regolamento.

Art. 11: Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde:

1. per morte;
2. per dimissioni;
3. per esclusione decisa dall'Assemblea dei soci.

III. L'Assemblea dei soci

Art. 12: Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci (in seguito l'Assemblea) è l'organo legislativo della FFF:

1. è convocata dal Direttivo o per richiesta di almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto;
2. è ordinariamente convocata almeno una volta per anno, entro novembre;
3. l'avviso di convocazione, con le trattande, deve essere diramato ai soci con almeno dieci giorni di preavviso.

Art. 13: Oggetti non all'ordine del giorno

L'Assemblea può deliberare su oggetti non all'ordine del giorno qualora voti l'urgenza con maggioranza qualificata (due terzi dei votanti).

Art. 14: Composizione

L'Assemblea è composta:

1. dai soci attivi;
2. dai soci onorari;
3. dai soci sostenitori.

Art. 15: Competenze

Sono di competenza dell'Assemblea:

1. la nomina del Direttivo;
2. la nomina della Commissione di revisione dei conti;
3. la nomina di soci onorari;
4. l'approvazione del consuntivo, del preventivo e della relazione della Commissione di revisione dei conti;
5. l'approvazione della relazione del Direttivo, del Direttore artistico, della Commissione Musica e della Scuola di Musica;
6. l'adozione e la modifica dello Statuto;
7. l'esclusione di soci per motivi gravi;
8. la revoca per motivi gravi del Direttivo e degli altri organi della società;
9. l'autorizzazione a stare in lite;
10. lo scioglimento della società.

Art. 16: Deliberazioni

L'Assemblea ordinaria e quelle straordinarie sono dirette dal presidente del Direttivo.

L'Assemblea nomina due scrutatori.

L'Assemblea sceglie il metodo di votazione.

Art. 17: Voto

Per il voto assembleare valgono le seguenti disposizioni:

1. hanno diritto di voto tutti quelli che hanno la qualifica di socio secondo l'articolo 14 e adempiono alle disposizioni in precedenza citate;
2. il Direttivo deve astenersi dal voto di cui all'art. 15 cpv 4 e 8;
3. per le deliberazioni assembleari e per le elezioni fa stato la maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei votanti;
4. per la deliberazione sullo scioglimento della società è necessario il voto dei due terzi (maggioranza qualificata) dei soci che compongono la società;
5. per le modifiche parziali e la revisione totale del presente Statuto fa stato la maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei votanti;
6. in caso di parità è decisivo il voto del Presidente o di chi ne fa le veci;
7. per qualsiasi elezione si esige il consenso del candidato;
8. in caso d'interesse privato o di litigio giuridico fra la FFF ed un socio, il suo coniuge o un suo parente in linea diretta, il socio è escluso dal diritto di voto.

IV. Il Direttivo

Art. 18: Il Direttivo

Il Direttivo è l'organo esecutivo della FFF:

1. è formato da almeno 5 membri, la cui maggioranza sono soci attivi;
2. sta in carica quattro anni per il periodo quadriennale che corrisponde a quello della legislatura comunale;
3. i suoi membri sono sempre rieleggibili;
4. nomina al suo interno: il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Cassiere e i responsabili settoriali secondo necessità, previo consenso dei candidati;
5. le funzioni di Segretario e Cassiere possono essere cumulate;
6. eccezionalmente le funzioni di Segretario e/o Cassiere possono essere affidate anche a persone non facenti parte del Direttivo.

Art. 19: Competenze

Il Direttivo è incaricato di:

1. redigere e tenere aggiornati tutti i regolamenti necessari per il buon funzionamento della Società. In caso di modifiche o di introduzione di nuovi regolamenti il Direttivo è tenuto a informare l'Assemblea;
2. nominare la Commissione Musica;
3. nominare la Scuola di Musica;
4. nominare il Direttore artistico;
5. nominare il Vice – Direttore artistico;
6. nominare l'Alfiere;
7. concludere i contratti necessari al buon funzionamento della società;
8. allestire il consuntivo e demandarlo alla Commissione di revisione dei conti e all'Assemblea;
9. allestire il preventivo e demandarlo all'Assemblea;
10. presentare all'Assemblea la relazione annuale d'attività sociale;
11. amministrare e accrescere il patrimonio sociale;
12. incontrare regolarmente le commissioni durante l'anno sociale;
13. promuovere e potenziare lo spirito associativo, organizzando segnatamente uscite, concerti, gite culturali e svago;
14. rendere esecutive le decisioni assembleari;
15. realizzare gli scopi della società;
16. sviluppare e potenziare sempre più la società.

Art. 20: Spese non preventivate

Il Direttivo può fare spese correnti non preventivate, senza il consenso dell'Assemblea, avuto riguardo del bilancio della Società, fino all'importo annuo massimo di Fr 5'000.- (cinquemila).

Art. 21: Riunione

Il Direttivo è tenuto a riunirsi regolarmente.

Per deliberare validamente occorre la presenza della maggioranza dei membri.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità è decisivo il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Il Segretario verbalizza tutte le deliberazioni.

V. La Commissione di revisione dei conti

Art. 22: La Commissione di revisione dei conti

È l'organo di controllo dell'amministrazione societaria:

1. è formata da due membri e un subentrante scelti fra i soci ai sensi dell'art. 14;
2. sta in carica il quadriennio del Direttivo e i suoi membri sono sempre rieleggibili;
3. è convocata dal Cassiere almeno quindici giorni prima della tenuta dell'Assemblea ordinaria per l'approvazione dei conti;
4. provvede a stendere un rapporto da demandare all'Assemblea.

VI. Le Commissioni

Art. 23: La Commissione Musica

La Commissione Musica:

1. è formata dal Direttore artistico della FFF e da almeno altri tre soci attivi;
2. si occupa delle questioni tecniche legate all'attività musicale;
3. provvede a stendere una relazione annuale da demandare all'Assemblea;
4. altri compiti e mansioni sono stabiliti da regolamento.

Art. 24: La Scuola di Musica

La Scuola di Musica:

1. è formata da almeno tre membri, la cui maggioranza sono soci attivi;
2. si occupa di promuovere e curare la formazione musicale in generale;
3. provvede a stendere una relazione annuale da demandare all'Assemblea;
4. altri compiti e mansioni sono stabiliti da regolamento.

VII. Disposizioni finali

Art. 25: Archivi

La custodia e l'organizzazione degli archivi amministrativi e delle partiture sono regolati secondo regolamento.

È esclusa la conservazione d'atti presso sedi private.

Art. 26: Rappresentanza giuridica e responsabilità ¹

La Società è rappresentata nei confronti di terzi con la firma collettiva del Presidente (o Vice-Presidente) e del Segretario (o Cassiere).

La FFF risponde solo sui beni propri.

Art. 27: Rapporti con il Comune di Faido

I vicendevoli impegni tra FFF e Comune sono regolati da separata Convenzione.

Art. 28: Scioglimento

In caso di scioglimento l'attività patrimoniale della Società è consegnata al Comune di Faido, con la condizione che il patrimonio sia destinato ad un'altra Società perseguente gli stessi scopi.

Art. 29: Diritto applicabile

La società, in tutti i casi non previsti e non regolati dal presente Statuto, provvede in analogia alle disposizioni del CCS.

Art. 30: Abrogazione

Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea del 9 ottobre 2021, abroga e sostituisce quello approvato dall'Assemblea del 16 marzo 1997, comprese tutte le successive modifiche.

Art. 31: Entrata in vigore

Il presente Statuto entra immediatamente in vigore con l'approvazione assembleare.

Cronologia modifiche

¹ Art. 26 modificato con decisione dell'Assemblea dei soci del 1° novembre 2025.